



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA

SEZIONE 1

Si comunica a:

Avv. ALBERTO FOGGIA
VIA DELLA SCUOLA N.1
56127 PISA
PI

Avv. Alberto Foggia
Via della Scuola 1 - Tel. 050.542786
56127 PISA

Avv.

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **1087/2017** - **RITO ORDINARIO**

Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie

Giudice: **BONGIORNO DARIO**

Depositata Sentenza Numero: **420/2018**

in data : **05/06/2018**

Parti nel procedimento

Attore Principale

Difeso da:

ALBERTO FOGGIA

Convenuto Principale

ENI S.P.A.

Difeso da:

ALESSANDRO BARBARO

vedi P.Q.M. allegato



Pisa 05/06/2018

IL CANCELLIERE

Dr. ALESSANDRO MAGGINI

Avv. Alberto Foggia
Via della Scuola 1 - Tel. 050.542786
56127 PISA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di opposizione, condannare comunque l'opponente al pagamento in favore di Eni Gas e Luce della somma di € 971,63, oltre interessi come da domanda, dal dovuto sino all'effettivo soddisfo, o della diversa somma che dovesse risultare provata in corso di causa, anche, eventualmente, a titolo di ingiustificato arricchimento.

Condannare l'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art.96 c.3 cpc da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi di lite.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 420/17 emesso dal GdP di Pisa il 15.2.17 in favore di Eni Spa per la somma di € 971,63 oltre accessori e spese liquidate, a titolo di mancato pagamento di due fatture di fornitura energia e gas.

Assumeva parte opponente l'improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento del tentativo di conciliazione previsto dal Testo Integrato Conciliazione (TICO) approvato con delibera dell'Autorità Garante per l'energia e il gas n.209/16, nel merito eccepiva l'inesistenza della pretesa creditoria.

Si costituiva in giudizio la convenuta opposta che, a sua volta, eccepiva l'improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento del tentativo del reclamo e della successiva procedura di conciliazione da parte dell'utente e nel merito deduceva la fondatezza della pretesa creditoria.

Nelle more del giudizio veniva esperita con esito negativo la procedura di conciliazione innanzi all'organismo competente, e la causa, senza attività istruttoria, perveniva a sentenza sulle conclusioni in epigrafe.

Ogni questione sulle rispettive eccezioni di improcedibilità della domanda monitoria e della successiva opposizione- restano superate dall'esperimento, con esito negativo, del previsto tentativo di conciliazione stragiudiziale.

Nel merito l'opposizione è fondata; a ciò consegue la non debenza delle somme ingiunte e la revoca del decreto opposto.

Il decreto ingiuntivo è stato richiesto ed emesso –anche- sulla base della fattura del 27.2.15 di € 888,67 che risulta essere stata oggetto di successiva nota di variazione del 10.09.15 (doc. 2 fasc.opponente) emessa ex art.26 DPR 633/72.

Non essendo specificato a che titolo la nota di credito è stata emessa (erroneo conteggio, imponente errato, mancata applicazione di sconti o abbuoni, operazione annullata) essa è da intendersi a storno della corrispondente fattura cui si riferisce.

Il decreto ingiuntivo è stato dunque illegittimamente richiesto ed emesso sulla base di un fattura stornata.

Rispetto all'importo residuo ingiunto di € 82,96 portato nella fattura del 27.10.15, è agevole rilevare dalla lettura della causale che la somma non è riferita a consumi (gas), come dedotto nel ricorso per ingiunzione, bensì a chiusura per morosità, della quale non è stata offerta la benchè minima prova nel presente giudizio di opposizione, tale non essendo la precedente fattura per consumi luce stornata.

Del resto il ricorso per ingiunzione di pagamento di questa fattura non è stato preceduto da alcuna diffida da parte della società, tant'è che essa non è menzionata nella richiesta di pagamento del 21.8.15 inviata dal legale all'opponente ed allegata al ricorso monitorio.

Il decreto ingiuntivo va dunque revocato, essendosi in questo giudizio accertata la non debenza delle somme richieste.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base allo scaglione di riferimento del DM 55/14 e tenuto conto del valore della causa più prossimo al limite massimo.

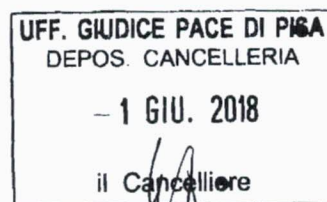
P. Q. M.

Il giudice di pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

-accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.420/17 emesso dal giudice di pace di Pisa il 15.2.17;

-condanna parte opposta alla refusione delle spese processuali in favore della opponente che si liquidano in € ~~per~~ compensi, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cap.

Così deciso in Pisa il 29.05.18



IL GIUDICE DI PACE
Avv. Dario Bongiorno

